

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 19/03/2009 n. 1623
d.lgs 163/06 Articoli 30 - Codici 30.1

Conformemente a quanto previsto dall'art. 30 d.lgs.163/06, le concessioni di servizi come quelle in cui "la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio", ossia in cui, diversamente dall'appalto, il soggetto aggiudicatario viene remunerato non attraverso un prezzo, bensì con la stessa gestione del servizio, tant'è che si prevede solo in via eccezionale che "il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare".